

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso il Punto di Primo Intervento del
Presidio Ospedaliero di Pergola
(LOTTO 1)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio medico per la copertura di turni di guardia presso il Punto di Primo Intervento (P.P.I.) dello Stabilimento ospedaliero SS. Donnino e Carlo di Pergola (PU) attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile del PPI e/o dal superiore gerarchico.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica presso il Punto di Primo Intervento (P.P.I.) dello Stabilimento ospedaliero SS. Donnino e Carlo di Pergola (PU) per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 164.700,00 Iva esente/esclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' PERGOLA	PPI	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE		122
TURNI DI 12 ORE		61

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile del PPI e/o dal superiore gerarchico e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile del PPI e/o dal superiore gerarchico.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto si concretizza nella programmazione, organizzazione e coordinamento dell'attività di assistenza medica, da espletarsi 24 ore su 24 in favore degli Utenti che si presentano al Punto di Primo Intervento e dei ricoverati in occasione dello svolgimento della funzione di guardia interdipartimentale del P.O. di Pergola, tramite turni di servizio diurni (ore 8,00 – 20,00) e notturni (ore 20,00 – 8,00) della durata di n. 6 oppure 12 ore.

Il numero di turni da assicurare è di n. 122 turni bimestrali da 12 ore e n. 61 turni bimestrali da 6 ore.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della specializzazione nella disciplina di Medicina e Chirurgia d'Urgenza o affini/equipollenti o, in alternativa alla specializzazione, essere in possesso di documentata e certificata esperienza presso Servizi di Emergenza Territoriale o presso Servizio di Continuità Assistenziale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze delle Strutture destinatarie del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante.

Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile del PPI e/o dal superiore gerarchico.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il medico svolgerà attività relativa a visite mediche e prestazioni professionali presso il Punto di Primo Intervento del P.O. attenendosi alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa complessa di riferimento.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di riferimento.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla reazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque il P.O. di Pergola in via eccezionale provvederà a fornire i dpi necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prevede l'accettazione e presa in carico di Utenti che accedono spontaneamente o tramite 118, l'erogazione diretta delle prestazioni mediche necessarie, in collaborazione col personale infermieristico, la richiesta eventuale di consulenze specialistiche atte a completare le relative prestazioni di diagnosi e cura, l'attivazione di eventuali ricoveri, la gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie. Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

In particolare, il DEC comunicherà entro il 20 di ogni mese il fabbisogno di turni per il mese successivo e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione entro il 25 di ciascun mese dei nominativi dei medici in turno il mese successivo.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 –ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle UOC e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni di guardia previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso il P.P.I. e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile del P.P.I. e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni di guardia espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

OPZIONE

Questa Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, di esercitare la seguente facoltà di opzione ai sensi dell'art. 1331 del codice civile:

- opzioni di quantità: facoltà di incrementare, durante la validità del contratto e previo accordo con l'operatore economico aggiudicatario, il numero di turni fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'opzione pari ad € 42.900,00 Iva esente/esclusa.

La citata opzione verrà esercitata nel rispetto del principio di trasparenza, espressamente disciplinata dall'art. 1331 del codice civile e verrà attivata:

- al manifestarsi delle effettive esigenze;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- verifica dell'assenza di convenzione Consip o di servizio aggiudicato dal soggetto aggregatore.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per l'eventuale mancata attivazione delle suddette opzioni di acquisto.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 207.600,00 (IVA esente/esclusa) così suddivisi:

- importo a base d'asta per la durata di mesi 2: € 164.700,00 IVA esclusa/esente e/o altri oneri fiscali esclusi;
- importo presunto dell'opzione di quantità: € 42.900,00 IVA esclusa/esente e/o altri oneri fiscali esclusi.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 1				
	a	b	c=axb	
DESCRIZIONE ATTIVITA' PERGOLA	PPI	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE		122	675,00 €	82.350,00 €
TURNI DI 12 ore		61	1.350,00 €	82.350,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE				164.700,00 €
OPZIONE DI QUANTITA' (esercitabile fine alla concorrenza del valore previsto)				42.900,00 €
TOTALE COMPLESSIVO OPZIONE INCLUSA				207.600,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione in Medicina d'Urgenza o in discipline equipollenti e affini alla Medicina d'Urgenza o esperienza nell'emergenza/urgenza o, in alternativa alla specializzazione, essere in possesso di documentata e certificata esperienza presso Servizi di Emergenza Territoriale o presso Servizio di Continuità Assistenziale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o secondo la diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;

- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio presso il Punto di Primo Intervento (P.P.I.) dello Stabilimento ospedaliero dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di medico, e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese della Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà *i resoconti delle prestazioni effettuate* dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es.

RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € 5.000.000,00 (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno di guardia (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;
- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati

personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;

- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell’art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall’avvenuta conoscenza dell’evento.

L’affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L’eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l’esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E’ facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all’esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso il Reparto di Ginecologia del
Presidio Ospedaliero di Urbino
(LOTTO 2)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza medica presso il Reparto di Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa. Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica presso il Reparto di Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Urbino per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 120.780,00 IVA esente/esclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' GINECOLOGIA URBINO	N. BIMESTRALE TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	122
REPERIBILITA' 12 ORE	61

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti. Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto si concretizza nella fornitura di assistenza specialistica, da espletarsi 24 ore su 24 in favore della U.O. OSTETRICA GINECOLOGIA, tramite turni di servizio diurni (ore 8,00 – 20,00) e notturni (ore 20,00 – 8,00) della durata di n. 6 ore (oppure 12 ore in caso di necessità), per svolgere attività ostetrico/ginecologiche relative all'assistenza alle degenti in reparto, all'assistenza ostetrica di competenza alle gravide presso il punto nascita (compresa l'attività di sala parto), all'assistenza in sala operatoria come componente dell'equipe chirurgica in caso di urgenze ove sia necessario intervenire chirurgicamente, all'erogazione di consulenze specialistiche al Pronto Soccorso, attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali definiti dal Direttore della S.C. Ostetrica/Ginecologia nonché alle Linee Guida Nazionali ed Internazionali relative alla materia.

Il servizio prevede altresì reperibilità notturna feriale e festiva (ore 20,00 – 8,00) e festiva diurna (ore 8,00 – 20,00) in occasione della quale il professionista deve porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale attivazione per svolgere le prestazioni lavorative sopra citate. A chiamata deve pertanto raggiungere, nel più breve tempo possibile, l' U.O. OSTETRICA GINECOLOGIA. La tariffa prevista dal presente capitolato per le attività di reperibilità è da ritenersi

omnicomprensiva sia della pronta rintracciabilità telefonica che delle eventuali attivazioni sia esse singole o plurime.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della specializzazione nella disciplina di Ostetricia e Ginecologia.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze delle Strutture destinatarie del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante.

Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile della UOC Ostetricia e Ginecologia e/o dal superiore gerarchico.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il medico svolgerà le attività sopra indicate attenendosi alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa complessa di riferimento.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di riferimento.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla reazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque il P.O. di Urbino in via eccezionale provvederà a fornire i DPI necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prevede l'effettuazione, in collaborazione col personale infermieristico/ostetrico, di attività ostetrico/ginecologiche relative all'assistenza alle degenti in reparto, all'assistenza ostetrica di competenza alle gravide presso il punto nascita (compresa l'attività di sala parto), all'assistenza in sala operatoria come componente dell'equipe chirurgica in caso di urgenze ove sia necessario intervenire chirurgicamente, all'erogazione di Fast Track o consulenze specialistiche al Pronto Soccorso, l'attivazione di eventuali ricoveri e la gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie.

Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

In particolare, il DEC comunicherà entro il 20 di ogni mese il fabbisogno di turni per il mese successivo e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione entro il 25 di ciascun mese dei nominativi dei medici in turno il mese successivo.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 – ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle UOC e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni di guardia previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso il Reparto di Ostetricia e Ginecologia e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile del Reparto e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni di guardia espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

OPZIONE

Questa Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, di esercitare la seguente facoltà di opzione ai sensi dell'art. 1331 del codice civile:

- opzioni di quantità: facoltà di incrementare, durante la validità del contratto e previo accordo con l'operatore economico aggiudicatario, il numero di turni fino alla concorrenza dell'importo massimo dell'opzione pari ad € 42.900,00 Iva esente/esclusa.

La citata opzione verrà esercitata nel rispetto del principio di trasparenza, espressamente disciplinata dall'art. 1331 del codice civile e verrà attivata:

- al manifestarsi delle effettive esigenze;
- al reperimento di idonee risorse economiche;
- verifica dell'assenza di convenzione Consip o di servizio aggiudicato dal soggetto aggregatore.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'aggiudicatario per l'eventuale mancata attivazione delle suddette opzioni di acquisto.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 163.680,00 (IVA esente/esclusa) così suddivisi:

- importo a base d'asta per la durata di mesi 2: € 120.780,00 IVA esclusa/esente e/o altri oneri fiscali esclusi;
- importo presunto dell'opzione di quantità: € 42.900,00 IVA esclusa/esente e/o altri oneri fiscali esclusi.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 2			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' GINECOLOGIA URBINO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	122	675,00 €	82.350,00 €
REPERIBILITA' 12 ore	61	630,00 €	38.430,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			120.780,00 €
OPZIONE DI QUANTITA' (esercitabile fine alla concorrenza del valore previsto)			42.900,00 €
TOTALE COMPLESSIVO OPZIONE INCLUSA			163.680,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione in Ostetricia e Ginecologia;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;

- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di medico, e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria. Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempimento contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € **5.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno/reperibilità (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni/reperibilità effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;

- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;

- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;

- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la
U.O. Medicina del Presidio Ospedaliero di Pergola
(LOTTO 3)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza medica presso la U.O. Medicina del Presidio Ospedaliero di Pergola attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC di competenza.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la U.O. Medicina del Presidio Ospedaliero di Pergola per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 159.750,00 IVA esente/esclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' MEDICINA PERGOLA	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	204
REPERIBILITA' 12 ore	70

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nel fornire assistenza medica agli Utenti presenti in Ospedale in regime di degenza, nella U.O. di Medicina/Lpa, tramite una copertura di n. 4 unità mediche per le 12 ore diurne feriali con turni di servizio diurni (ore 8,00 – 20,00) della durata di n. 6 ore (oppure 12 ore in caso di necessità) e turni di reperibilità notturni o festivi della durata di 12 ore (ore 8,00 – 20,00; ore 20,00 – 8,00), all'erogazione di consulenze specialistiche a favore del Punto di Primo Intervento e delle UU.OO. dell'Ospedale di Pergola e la gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie.

Il servizio prevede altresì reperibilità notturna feriale e festiva (ore 20,00 – 8,00) e festiva diurna (ore 8,00 – 20,00) in occasione della quale il professionista deve porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale attivazione per svolgere le prestazioni lavorative sopra citate. A chiamata deve pertanto raggiungere, nel più breve tempo possibile, l' U.O. Medicina del Presidio Ospedaliero di Pergola. La tariffa prevista dal presente capitolato per le attività di reperibilità è da ritenersi onnicomprensiva sia della pronta rintracciabilità telefonica che delle eventuali attivazioni sia esse singole o plurime.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della specializzazione nella disciplina di Medicina Interna o affine/equipollente o, in alternativa, essere in possesso di documentata esperienza presso reparti ospedalieri di Medicina Interna (o spec. affini/equipollenti), continuità assistenziale e assimilati, Servizio di Emergenza Territoriale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze delle Strutture destinatarie del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante.

Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile della UOC di competenza e/o dal superiore gerarchico.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il medico svolgerà le attività sopra indicate attenendosi alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa complessa di riferimento.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di riferimento.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla reazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque il P.O. di Pergola in via eccezionale provvederà a fornire i DPI necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prevede l'assistenza medica agli Utenti presenti in Ospedale in regime di degenza, nella U.O. di Medicina/Lpa, all'erogazione di consulenze specialistiche a favore del Punto di Primo Intervento e delle UU.OO. dell'Ospedale di Pergola e la gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie

Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

In particolare, il DEC comunicherà entro il 20 di ogni mese il fabbisogno di turni per il mese successivo e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione entro il 25 di ciascun mese dei nominativi dei medici in turno il mese successivo.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 –ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 smi, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle UOC e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni di previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso il Reparto di Medicina e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile del Reparto e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 159.750,00 IVA esente/esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 3			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' MEDICINA PERGOLA	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	204	675,00 €	137.700,00 €
REPERIBILITA' 12 ore	70	315,00 €	22.050,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			159.750,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione in Medicina Interna o affine/equipollente o, in alternativa, essere in possesso di documentata esperienza presso reparti ospedalieri di Medicina Interna (o spec. affini/equipollenti), continuità assistenziale e assimilati, Servizio di Emergenza Territoriale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di medico, e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € **5.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno/reperibilità (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni/reperibilità effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;
- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;

- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative

adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la
U.O. Medicina/LPA del Presidio Ospedaliero S.M. Misericordia di Urbino
(LOTTO 4)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza medica presso la U.O. Medicina/LPA del Presidio Ospedaliero S.M. Misericordia di Urbino attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC di competenza.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la U.O. Medicina/LPA del Presidio Ospedaliero S.M. Misericordia di Urbino per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 113.985,00 Iva esente/esclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' MEDICINA URBINO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	153
REPERIBILITA' 12 ore	17

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato consiste nella fornitura di assistenza medica agli Utenti presenti in Ospedale in regime di degenza, nella U.O. di Medicina/Lpa, tramite turni di servizio diurni la cui durata potrà essere erogata in ragione di frazioni di 06.00 ore (dalle ore 8,00 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,00), o in frazioni di 12 ore (dalle ore 8,00 alle ore 20,00). Il servizio offerto dovrà essere assicurato nelle giornate dal lunedì al sabato e dovrà prevedere la presenza di n. 2 unità mediche nella fascia oraria feriale 8:00-14:00 ed una unità medica nella fascia oraria feriale 14:00 – 20:00; nell'erogazione di consulenze specialistiche a favore del Pronto Soccorso e delle UU.OO. dell'Ospedale di Urbino e nella gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie.

Il servizio prevede altresì reperibilità notturna feriale e festiva (ore 20,00 – 8,00) e festiva diurna (ore 8,00 – 20,00) in occasione della quale il professionista deve porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale attivazione per svolgere le prestazioni lavorative sopra citate. A chiamata deve pertanto raggiungere, nel più breve tempo possibile, l' U.O. di Medicina/Lpa dell'Ospedale di Urbino. La tariffa prevista dal presente capitolato per le attività di reperibilità è da ritenersi

omnicomprensiva sia della pronta rintracciabilità telefonica che delle eventuali attivazioni sia esse singole o plurime.

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della specializzazione nella disciplina Medicina Interna o affine/equipollente o, in alternativa, essere in possesso di documentata esperienza presso reparti ospedalieri di Medicina Interna (o spec. affini/equipollenti), continuità assistenziale e assimilati, Servizio di Emergenza Territoriale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze delle Strutture destinatarie del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante.

Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile della UOC di competenza e/o dal superiore gerarchico.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il medico svolgerà le attività sopra indicate attenendosi alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa complessa di riferimento.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di riferimento.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla reazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque il P.O. di Urbino in via eccezionale provvederà a fornire i DPI necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prevede l'assistenza medica agli Utenti presenti in Ospedale in regime di degenza, nella U.O. di Medicina/Lpa, l'erogazione di consulenze specialistiche a favore del Pronto Soccorso e delle UU.OO. dell'Ospedale di Urbino e la gestione di eventuali trasferimenti ad altri Ospedali o Strutture sanitarie

Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

In particolare, il DEC comunicherà entro il 20 di ogni mese il fabbisogno di turni per il mese successivo e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione entro il 25 di ciascun mese dei nominativi dei medici in turno il mese successivo.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata

accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 – ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle UOC e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni/reperibilità previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso il Reparto di Medicina e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile del Reparto e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 113.985,00 IVA esente/esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 4			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' MEDICINA URBINO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTA/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	153	675,00 €	103.275,00 €
REPERIBILITA' 12 ore	17	630,00 €	10.710,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			113.985,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione in Medicina Interna o affine/equipollente o, in alternativa, essere in possesso di documentata esperienza presso reparti ospedalieri di Medicina Interna (o spec. affini/equipollenti), continuità assistenziale e assimilati, Servizio di Emergenza Territoriale come disciplinato dalla normativa vigente e dal D.L. 34/2023 o dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di medico, e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € **5.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno di guardia (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;
- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- ir reperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio

e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.Lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;

- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la
Casa Circondariale di Pesaro
(LOTTO 5)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza infermieristica presso la Casa Circondariale di Pesaro attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico di competenza.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza infermieristica presso la Casa Circondariale di Pesaro per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 55.998,00 IVA esente/esclusa.

DESCRIZIONE ATTIVITA' SERVIZIO INFER. CARCERE PESARO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	366

Il servizio si concretizza nella copertura di assistenza infermieristica a favore dei detenuti presso la Casa Circondariale di Pesaro, sulle 24 ore/die per tutti i giorni solari, continui e continuativi previsti dal contratto, con la necessità di garantire la presenza giornaliera di n. 5 unità infermieristiche come di seguito specificato:

- n. 2 unità presenti il mattino
- n. 2 unità presenti il pomeriggio
- n. 1 unità presente nel turno notturno di 12 ore.

Il servizio dovrà essere seguito secondo le normative nazionali e regionali di riferimento, le direttive Aziendali, le disposizioni e i regolamenti intra-ospedalieri.

I percorsi assistenziali in favore dei detenuti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti alla ditta appaltatrice, che saranno coordinati dal personale dell'AST.

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico di competenza e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto si concretizza nel:

Garantire una assistenza infermieristica orientata sia alla gestione ed organizzazione dell'intervento di assistenza sia all'educazione alla salute e alla prevenzione, con particolare attenzione alla relazione con l'utente detenuto

Nello specifico il soggetto appaltante dovrà:

- Garantire la presa in carico della persona

- assistenza alla persona con patologie croniche o infettive, con patologie psichiatriche o legate a dipendenze;
- assistenza alla persona durante le visite mediche e specialistiche;
- gestione della terapia farmacologica: collabora nel corretto processo della prescrizione del farmaco da parte del medico; Il personale infermieristico è responsabile dello stoccaggio, conservazione e somministrazione dandone evidenza, rendicontazione fino allo smaltimento;
- gestione situazioni di emergenza in collaborazione con il Medico referente;
- predisposizione esami clinici, diagnostici e prelievi per la determinazione di una diagnosi clinica certa;
- collaborazione con le altre figure professionali coinvolte;
- rispetto delle indicazioni fornite dagli Agenti fino alle disposizioni del Magistrato di Sorveglianza, nell'ottica di generare una collaborazione proficua per il raggiungimento degli obiettivi post.

Il servizio dovrà essere svolto da personale infermieristico in possesso della Laurea in Infermieristica o titolo equipollente e relativa iscrizione all'ordine dalla diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze della Struttura destinataria del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante. Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal DEC.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il personale infermieristico svolgerà attività relativa all'assistenza come descritto in precedenza.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi assistenziali in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, guanti, mascherine chirurgiche, mascherine ffp2, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque l'AST in via eccezionale provvederà a fornire i dpi necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno,
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte degli infermieri incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio, così come viene declinato nelle parti precedenti del presente capitolato, prevede la copertura sulle 24 ore sette giorni su sette dei turni di servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro nel rispetto della normativa vigente in materia di assistenza Penitenziaria.

Nell'elaborazione dello schema delle presenze giornaliere e mensili degli Infermieri forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

Entro il 25 di ciascun mese la Ditta aggiudicataria invia i turni di servizio per il mese successivo da cui si deve evincere le presenze in servizio e siano identificate le varie figure in base al funzionigramma presentato e ai relativi piani di attività

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine degli infermieri che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 – ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle strutture competenti e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni/reperibilità previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale infermieristico sufficiente a garantire il servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile della Casa Circondariale e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 55.998,00 IVA esente/esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 5			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' SERVIZIO INFER. CARCERE PESARO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	366	153,00 €	55.998,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			55.998,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in infermieristica ;
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine degli infermieri
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale infermieristico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;

- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine degli infermieri che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale infermieristico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli infermieri da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione.

L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di infermiere, e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese della Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Gli incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

Gli infermieri incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;

- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € 5.000.000,00 (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e

comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno di guardia (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;
- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo degli infermieri addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;

- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza infermieristica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;

- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la
Casa Circondariale di Pesaro
(LOTTO 6)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza medica presso la Casa Circondariale di Pesaro attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile della Medicina Penitenziaria e/o dal superiore gerarchico.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica presso la Casa Circondariale di Pesaro per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 34.440,00 Iva esente/esclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' GUARDIE MEDICHE CARCERE PESARO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 12 ORE feriali	26
TURNI DI 12 ORE festivi	4

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore/Responsabile della Medicina Penitenziaria e/o dal superiore gerarchico di competenza e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto si concretizza nella fornitura di assistenza medica agli ospiti della Casa Circondariale di Pesaro tramite turni di servizio in fascia oraria diurna feriale e/o festiva (ore 8.00 – 20.00) con presa in carico ed erogazione delle prestazioni necessarie alla gestione delle problematiche cliniche presentate.

Il servizio dovrà essere svolto da personale medico in possesso di Laurea in Medicina e Chirurgia tenendo conto della normativa attuale o della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare il contratto, per quanto riguarda il numero dei turni, l'articolazione dei medesimi e la loro durata, in relazione all'evoluzione delle esigenze della Struttura destinataria del servizio; il suddetto fabbisogno è pertanto meramente indicativo e non vincolante.

Il servizio ed i turni verranno attivati in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile della Medicina Penitenziaria e/o dal superiore gerarchico.

Si specifica che le suddette attività restano nell'esclusiva e diretta gestione e responsabilità dell'appaltatore, sia in termini di corretto svolgimento e sia in termini di raggiungimento degli obiettivi complessivi per cui il servizio è affidato.

Durante i turni di servizio, il medico svolgerà le attività sopra indicate attenendosi alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali aziendali.

In particolare, l'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali.

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di riferimento.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla compilazione della documentazione sanitaria informatizzata ove presente e/o cartacea a completo carico del personale operante.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere); qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque l'AST in via eccezionale provvederà a fornire i dpi necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;
- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio prevede l'assistenza medica agli Ospiti della Casa Circondariale di Pesaro.

Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi **con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)**.

In particolare, il DEC comunicherà entro il 20 di ogni mese il fabbisogno di turni per il mese successivo e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla trasmissione entro il 25 di ciascun mese dei nominativi dei medici in turno il mese successivo.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula. Entro i successivi 3 giorni lavorativi la sostituzione dovrà essere accettata dal DEC; in caso di mancata accettazione la Società dovrà provvedere entro 24 ore alla sostituzione dello stesso (anche tale sostituzione dovrà essere preventivamente accettata dal DEC).

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente, a inizio e fine di ciascun turno, attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 –ATTIVAZIONE DELL’APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all’art. 32 del D.lgs. 50/2016 smi, salvo eventuale avvio d’urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dai Direttori delle strutture competenti e/o dal superiore gerarchico; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all’utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all’esaurimento del numero massimo dei turni di previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell’ipotesi in cui:

- si proceda all’assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso la Casa Circondariale di Pesaro e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile della Medicina Penitenziaria e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all’esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

IMPORTO COMPLESSIVO

L’importo complessivo massimo stimato dell’appalto è pari ad € 34.44.00 IVA esente/esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 6			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' GUARDIE MEDICHE CARCERE PESARO	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ ESCLUSA)
TURNI DI 12 ORE feriali	26	1.140,00 €	29.640,00 €
TURNI DI 12 ORE festivi	4	1.200,00 €	4.800,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			34.440,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l’esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l’attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell’Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall’esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia tenendo conto della normativa attuale o della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio;
- essere iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per “colpa grave”;
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

Premesso che l'operatore economico assume nella conduzione dell'appalto il ruolo, il rischio e la responsabilità dell'imprenditore, si precisa che il potere direttivo e disciplinare nei confronti dei professionisti che saranno impiegati nella conduzione del servizio deve essere in capo al soggetto, denominato "Referente dell'Appaltatore", preferibilmente avente la qualifica di medico e comunque con competenze tali da poter qualificare correttamente le attività sanitarie da svolgere in esecuzione dell'appalto e da poter quindi valutare a fini disciplinari eventuali non auspicabili comportamenti non conformi, anche in riferimento alle linee guida nazionali e internazionali ed ai protocolli assistenziali dell'Unità Operativa di svolgimento dell'appalto.

Si precisa che l'appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante e del suddetto referente, è investito di ogni potere e di ogni responsabilità nella scelta dei professionisti e nella vigilanza delle rispettive attività sanitarie costituenti oggetto dell'appalto.

All'atto della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo del sostituto del Referente dell'appaltatore, in caso di assenza o impedimento, che dovrà avere le medesime caratteristiche.

Il Referente dell'appaltatore o suo sostituto deve essere sempre rintracciabile in ogni giorno nel quale viene svolto il servizio, 7 giorni su 7 h24, mediante telefono cellulare fornito a spese dalla Ditta aggiudicataria.

Esso dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti indicati dall'AST per il controllo dell'andamento dei servizi.

Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente dell'appaltatore, dovranno intendersi fatte direttamente al Fornitore stesso.

Nominativi e recapiti completi devono essere comunicati entro la data di stipula del contratto (telefono cellulare, e-mail e PEC). Le comunicazioni ordinarie tra le parti avvengono mediante posta elettronica, salvo che la natura o l'oggetto della comunicazione (a titolo esemplificativo contestazione di inadempimento, penali, risoluzione o recesso) non richiedano l'utilizzo della PEC.

La sostituzione del Referente dell'appaltatore è vietata, fatta salva autorizzazione del DEC, previa verifica dell'equivalenza tecnica del curriculum. La mancata equivalenza del sostituto determina inadempimento, sanzionabile ai sensi del successivo paragrafo 16 (penali).

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con

l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.

- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Gli incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I Medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempienza contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € **5.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno di guardia (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;
- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;
- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'

AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;
- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
per l'affidamento del servizio di assistenza medica di Anestesia e Rianimazione
presso i Presidi Ospedalieri di Urbino e Pergola
(LOTTO 7)

DEFINIZIONE DELLE ESIGENZE E OBIETTIVI

Questa Azienda ha necessità di affidare il servizio di assistenza medica di Anestesia e Rianimazione presso i Presidi Ospedalieri di Urbino e Pergola attenendosi alle linee guida ed ai protocolli assistenziali impartiti dalla stessa.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UO di competenza.

L'attività del fornitore aggiudicatario dovrà essere svolta in assoluta autonomia imprenditoriale e con organizzazione a proprio carico sia funzionale sia gestionale.

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di assistenza medica di Anestesia e Rianimazione presso i Presidi Ospedalieri di Urbino e Pergola per un periodo presunto di 2 mesi ed un importo presunto di € 14.400,00 iva esente/sclusa.

Tabella suddivisione turni:

DESCRIZIONE ATTIVITA' ANESTESIA URBINO/PERGOLA	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	20

Si precisa che il suddetto fabbisogno è meramente indicativo e non vincolante per l'Azienda Sanitaria che si riserva di richiedere i turni in base alle proprie esigenze manifestate dal Direttore / Responsabile e/o dal superiore gerarchico della UOC e verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate da detti soggetti.

Questa AST si riserva, a seguito di riorganizzazione aziendale o nel caso si giunga a nuove assunzioni di medici, la facoltà di modificare alcune condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 smi., il che potrà altresì implicare una riduzione del n. di turni richiesti e/o il recesso anticipato dal contratto.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto si concretizza nella fornitura di assistenza medica anestesiológica a sedute programmate, in sala operatoria presso il presidio di Pergola e guardie di anestesia per il presidio di Urbino.

Potrà essere richiesto, all'interno del valore contrattuale di svolgere turni di 12 ore proporzionandone il relativo costo.

Per il Presidio di Pergola è prevista inoltre l'assistenza a pazienti degenti e assimilati che necessitino di sostegno immediato delle funzioni vitali (in assenza di altro anestesista della UOC di Anestesia e Rianimazione), eventuale posizionamento di accessi venosi centrali e assistenza in urgenza a pazienti che eseguono diagnostica radiologica, con reazioni a mezzo di contrasto.

Titoli di studio e professionalità necessaria

Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e l'iscrizione all'Ordine dei Medici/Chirurghi, nonché la specializzazione in Anestesia/Rianimazione.

Sono a carico dell'appaltatore i mezzi/attrezzature/materiale di consumo necessari per il corretto e regolare espletamento del servizio, quali, ad esempio:

- fonendoscopio, sfigmomanometro, martelletto, guanti, mascherine chirurgiche, camici monouso e ulteriori dispositivi di protezione individuale (facciali filtranti per protezione respiratoria, visiere);

qualora l'operatore ne fosse accidentalmente sprovvisto, comunque il P.O. di Pergola ed il P.O. di Urbino in via eccezionale provvederanno a fornire i DPI necessari ai fini della salvaguardia della salute del professionista esterno;

- materiale di cancelleria.

L'Azienda Sanitaria mette a disposizione per il servizio i seguenti materiali: camice pluriuso, farmaci e presidi correlati alle prestazioni sanitarie erogate.

Qualsiasi eventuali ulteriori necessità di attrezzature e materiali da parte dei medici incaricati del servizio saranno a totale carico dei medesimi.

2. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'assistenza prestata dovrà essere conforme a quanto previsto dal vigente D.P.C.M. sui L.E.A. ed improntata a criteri di efficacia ed appropriatezza, basata sulle evidenze scientifiche del settore.

I percorsi clinici in favore degli utenti e/o degenti saranno gestiti direttamente ed in modo completo dai professionisti afferenti all'appaltatore del presente servizio, tenendo conto dei protocolli e Linee Guida in vigore e dei protocolli aziendali

Nello svolgimento delle proprie attività cliniche, il medico è tenuto alla completa e corretta attività documentale, svolta attraverso la raccolta dell'anamnesi, delle terapie domiciliari, delle eventuali allergie da specificare in cartella clinica, alla redazione delle certificazioni dovute e al corretto utilizzo degli strumenti e presidi informatici attivi presso l'AST di Pesaro-Urbino.

Le prestazioni erogate dovranno dare luogo alla reazione di cartella clinica informatizzata ove presente e/o documentazione sanitaria a completo carico del personale operante.

Nell'elaborazione dello schema delle presenze mensili dei Medici forniti, l'Impresa dovrà accordarsi con il Direttore dell'UO Anestesia/Rianimazione.

Tali accordi avranno luogo nel mese precedente a quello di riferimento al fine di comunicare, entro il 20 di ciascun mese, i turni stabiliti secondo le esigenze con l'indicazione dei nominativi del personale medico che verrà impiegato per la loro totale copertura.

In caso di eventuali assenze improvvise per malattie o impedimenti le stesse dovranno essere coperte da altro personale della Cooperativa e tempestivamente comunicate in modo formale alle figure suindicate; andranno comunicati tempestivamente anche gli eventuali cambi rispetto al calendario mensile inviato.

L'attestazione dell'attività svolta sarà comprovata giornalmente attraverso registro di presenza vidimato che verrà mensilmente trasmesso dall'Impresa ai soggetti suindicati.

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto.

La Società dovrà segnalare al DEC entro il 20 di ciascun mese eventuale sostituzione del personale impiegato rispetto a quello risultante dall'elenco presentato in sede di gara allegando i relativi Curricula.

L'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati.

3 - TERMINI

I termini indicati nel presente capitolato decorrono, sia per l'Azienda che per l'Impresa aggiudicataria, dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono in giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale, alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Quando l'ultimo giorno del termine cade di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

4 –ATTIVAZIONE DELL'APPALTO, DURATA, OPZIONI E IMPORTO COMPLESSIVO

Il contratto verrà sottoscritto nel rispetto dei termini di cui all'art. 32 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, salvo eventuale avvio d'urgenza.

Il servizio verrà attivato in funzione di effettive necessità accertate dal Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione; la società aggiudicataria dovrà avviare il servizio entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di attivazione da parte del DEC, che ne darà notizia al RUP.

DURATA

Il contratto avrà una durata di 2 mesi (e comunque fino all'utilizzo del numero massimo di turni previsti), con decorrenza dalla data stabilita nel provvedimento di aggiudicazione e/o nel contratto.

Il contratto in oggetto si intenderà concluso all'esaurimento del numero massimo dei turni di previsti, salvo il caso di recesso anticipato per questa Azienda, nell'ipotesi in cui:

- si proceda all'assunzione di personale medico sufficiente a garantire il servizio presso il Reparto di competenza e/o per assenza di effettive necessità accertate dal Direttore/Responsabile del Reparto e/o dal superiore gerarchico;
- durante la validità del contratto, Consip aggiudichi il servizio in oggetto a condizioni migliorative rispetto al contratto derivante dalla presente procedura e secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Resta inteso che il fabbisogno di turni espresso possa essere anche sensibilmente ridotto all'esito di programmate procedure di reclutamento e/o in conseguenza di sopravvenute diverse necessità aziendali.

IMPORTO COMPLESSIVO

L'importo complessivo massimo stimato dell'appalto è pari ad € 14.400,00 IVA esente/esclusa.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - LOTTO 7			
	a	b	c=axb
DESCRIZIONE ATTIVITA' ANESTESIA URBINO/PERGOLA	N. BIMESTRALE DI TURNI RICHIESTI	IMPORTO A BASE D'ASTA PER SINGOLO TURNO (IVA ESENTE/ ESCLUSA)	VALORE COMPLESSIVO A BASE D'ASTA PER 2 MESI (IVA ESENTE/ESCLUSA)
TURNI DI 6 ORE (potranno essere richiesti turni di 12 ore con proporzionale adeguamento del relativo costo)	20	720,00 €	14.400,00 €
TOTALE COMPLESSIVO BIMESTRALE			14.400,00 €

5 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, i professionisti che svolgeranno l'attività devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- essere cittadini italiani, salve le equiparazioni stabilite da leggi vigenti, o cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea o stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- conoscere la lingua italiana;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non essere soggetto a interdizione o a sospensione dall'esercizio professionale;
- non trovarsi in una situazione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa;
- essere in possesso di laurea e abilitazione in Medicina e Chirurgia;
- essere in possesso della specializzazione in Anestesia e Rianimazione
- essere iscritti all'Albo dell'Ordine dei Medici;
- essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per "colpa grave";
- essere in regola con eventuali obblighi vaccinali previsti dalle norme vigenti e/o da eventuali successive normative in materia.

L'Impresa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza e la permanenza per tutta la durata del contratto dei suddetti requisiti in capo al personale medico addetto al servizio e a comunicare eventuali non conformità alla stazione appaltante, contestualmente alla rilevazione.

Tutto il personale impiegato dovrà essere tecnicamente preparato, fisicamente idoneo e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile, improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti delle persone seguite.

Il Direttore dell'esecuzione si riserva in ogni caso la possibilità di valutare, anche nel corso del contratto, la capacità e l'adeguatezza del personale impiegato dall'affidatario rispetto ai compiti da svolgere e, nel caso, di chiederne a suo insindacabile giudizio la sostituzione.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

In particolare, dovrà:

- segnalare subito agli organi competenti dell'AST le anomalie che venissero rilevate durante lo svolgimento del servizio al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento dello stesso;
- dotare ogni proprio operatore di un tesserino di riconoscimento, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- attenersi nei rapporti tra colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto mettendo altresì in atto un passaggio di consegne tra professionisti congruo sia nei contenuti che nei tempi;
- lasciare al termine del servizio il posto di lavoro in perfetto ordine e adottare ogni cautela e misura idonea al fine di preservare in perfetto stato tutti i mezzi, gli impianti, le attrezzature e i macchinari presenti nei luoghi di lavoro ove andrà eseguito il servizio. L'AST si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito;
- applicare nello svolgimento del lavoro la massima cura e diligenza, ritenendosi comunque responsabile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dell'azienda stessa o del suo personale. L'AST si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito;
- garantire l'ottemperanza a tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in particolare attenersi a quanto previsto dal D.lgs.81/08 e s.m.i. e dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i. in materia di radioprotezione per i professionisti impiegati nell'attività oggetto del presente contratto.

I curricula dei singoli professionisti che presteranno servizio dovranno essere presentati sia in sede di offerta che prima dell'inizio del servizio affidato, con riferimento ai professionisti che concretamente svolgeranno i turni di servizio.

A fronte di eventuali successive esigenze organizzative, sopravvenute indisponibilità dei professionisti originariamente indicati ovvero, al contrario, reclutamento di nuovi professionisti, l'Operatore Economico potrà modificare parzialmente la compagine dei medici che saranno impiegati, purché non risultino sostanziali impoverimenti del bagaglio di titoli di specializzazione, culturali e di servizio di titolarità dei professionisti concretamente impiegati, anche alla luce della diversa sopravvenuta normativa in materia applicabile al momento della presa in servizio.

6. OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

Il personale dell'Impresa dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica e sottoposto alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

L'Impresa dovrà garantire una presenza costante di personale medico nell'entità prevista dall'offerta, sufficiente ad un corretto e utile espletamento del servizio affidato; inoltre dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale e provvedere alla immediata sostituzione di eventuali assenze.

L'operatore economico dovrà dimostrare rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

All'inizio dell'appalto e ogni qualvolta il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) lo richieda, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere l'elenco nominativo dei medici da adibire al servizio (compresi i sostituti), con i relativi curricula e concordare con il DEC ogni inserimento di nuovo personale ed ogni altra variazione. L'elenco dei professionisti da adibire al servizio, corredato dai relativi curricula, sarà sottoposto alla verifica ed approvazione del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

L'impresa aggiudicataria è tenuta a impiegare personale assunto con regolare rapporto di lavoro.

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi salariali, obblighi previdenziali ed assicurativi e ogni altro onere in materia di legislazione del lavoro.

L'Impresa riconosce che l'Azienda risulta estranea a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la stessa e il proprio personale dipendente.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Azienda e il personale addetto all'espletamento del Servizio.

7. DIREZIONE DEL SERVIZIO

L'Impresa dovrà nominare, dandone comunicazione scritta all'Azienda, un Responsabile d'appalto, con il compito di:

- Assumere, nel rispetto degli obblighi contrattuali, i provvedimenti opportuni;
- Gestire, pianificare e valutare lo svolgimento del servizio, nonché garantire l'erogazione delle prestazioni.

Il Responsabile di appalto dovrà garantire le reperibilità h 24 per via telefonica. Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza fatte dall'Azienda al Responsabile d'appalto, si intendono come presentate direttamente all'Impresa aggiudicataria.

Il Responsabile di appalto avrà il carico di recepire formalmente dal Direttore della U.O. Anestesia/Rianimazione e dalla Direzione Medica di P.O. tutte le regolamentazioni, protocolli, procedure e direttive atte a dare seguito in modo appropriato al servizio; come atto preliminare all'inizio delle attività cliniche.

8. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale dell'Impresa che accederà per la prima volta nelle strutture dell'Azienda dovrà essere accompagnato dal Responsabile d'appalto o sostituto, che lo informerà sulle modalità di svolgimento del servizio richieste dal presente capitolato e sulle peculiarità dell'ambiente ove dovrà prestare l'attività.

Il personale dell'impresa appaltatrice dovrà uniformarsi a quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti, pubblicati sul sito internet dell'Azienda e, in particolare, operare nel pieno rispetto delle norme di deontologia professionale nonché della privacy e della dignità degli assistiti e con la dovuta diligenza e perizia e nel rispetto delle regole dettate dalla "lege artis" applicabile alla categoria professionale di appartenenza.

L'impresa appaltatrice, in caso di violazione delle precedenti disposizioni da parte dei suoi dipendenti e collaboratori, dovrà adottare gli opportuni provvedimenti. Saranno inoltre a carico dell'impresa aggiudicatrice le conseguenze derivanti dalla violazione stessa nonché l'adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle reiterazioni.

La mancata osservanza del sovra specificato obbligo comporta la risoluzione del contratto.

La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione dei professionisti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di doglianza o abbiano tenuto un comportamento non consono.

La Ditta aggiudicataria si impegna:

- ✓ a gestire direttamente il personale addetto all'attività del servizio, pertanto, in nessun caso i dipendenti della Società Appaltatrice possono essere considerati legati da alcun rapporto, anche di lavoro, con l'AST di Pesaro e Urbino. Essi dovranno rispondere del loro operato ai responsabili preposti dalla Società esecutrice alla sovrintendenza delle operazioni e sottostare esclusivamente alle direttive da questi impartite.
- ✓ a garantire che il proprio personale durante l'espletamento del servizio osservi:
 - tutte le norme di legge e i Regolamenti/Direttive aziendali e ospedaliere,
 - tutte le norme in materia di igiene, sicurezza, e salute sui luoghi di lavoro,
 - il segreto sui dati personali di cui si venga a conoscenza;
- ✓ a organizzare gli orari di lavoro, le sostituzioni del personale, la logistica e le modalità di lavoro del personale in modo da garantire la prestazione del servizio;
- ✓ coordinare e controllare il lavoro dei professionisti impiegati;
- ✓ allontanare dal luogo di esecuzione dell'attività oggetto del presente appalto, a richiesta della Direzione Sanitaria di questa Azienda, i collaboratori il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di serietà, moralità e sicurezza richiesti dall'esecuzione del servizio;
- ✓ a impartire al personale gli ordini di servizio, fermo restando i poteri di controllo e supervisione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto faranno riferimento al DEC per tutti gli aspetti autorizzativi e organizzativi generali inerenti il servizio medesimo.

L'attività è soggetta alla verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto che validerà **i resoconti delle prestazioni effettuate** dagli specialisti suddetti per l'autorizzazione al pagamento.

I medici incaricati del servizio oggetto dell'appalto **non potranno in alcun modo:**

- svolgere durante il servizio medesimo presso l'Azienda Sanitaria attività o prestazioni in favore o per conto di terzi;
- accettare compensi dai pazienti e dai parenti degli stessi per le prestazioni inerenti il servizio oggetto dell'appalto;
- svolgere prestazioni sanitarie al di fuori delle funzioni ad essi assegnate;
- svolgere attività o prestazioni sanitarie non comprese nei profili diagnostici descritti delle procedure vigenti nell'Azienda Sanitaria, senza che vi sia stata previa autorizzazione in merito del DEC.

Le attività che costituiscono la realizzazione del servizio sono svolte sotto la diretta responsabilità dell'aggiudicatario e sono oggetto di verifica da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 9 – DIVIETO DI RITARDARE O SOSPENDERE IL SERVIZIO

Ritardo:

La Ditta aggiudicataria non può ritardare le prestazioni, con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

Il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale della Ditta aggiudicataria costituisce grave inadempimento contrattuale e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore qualora l'impresa non riprenda il servizio entro il termine perentorio che verrà intimato dal DEC.

In tale ipotesi restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti dalla risoluzione.

La Ditta aggiudicataria, dunque, dovrà garantire l'assenza di soluzione di continuità nell'espletamento del servizio.

Interruzione:

La Ditta aggiudicataria non può interrompere le prestazioni con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'AST di Pesaro Urbino.

L'interruzione del servizio di cui al presente capitolato comporta responsabilità penale della Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e costituisce causa di risoluzione immediata dell'appalto ex art. 1456 del Codice Civile.

Si rimarca che le prestazioni richieste non possono essere interrotte neppure in caso di sciopero, prefigurandosi come "interruzione di pubblico servizio".

10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO

L'organizzazione del servizio è a totale carico dell'appaltatore, il quale deve utilizzare propri mezzi, propri materiali e proprio personale al fine di garantire lo svolgimento del servizio, così come descritto agli artt. 1 e 2 del presente capitolato di gara.

L'appaltatore risponde direttamente del comportamento del personale impiegato, delle inosservanze a quanto previsto nel presente capitolato speciale e dei danni e/o lesioni per colpa grave derivanti all'Azienda ed a terzi imputabili al personale stesso.

L'appaltatore ed il personale da esso impiegato devono uniformarsi a quanto previsto nel presente capitolato e a tutte le eventuali direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Azienda per una corretta esecuzione del servizio.

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Azienda dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidato e dell'opera dei propri dipendenti e del personale impiegato per l'esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Direttore dell'Esecuzione del servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

L'appaltatore è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a completo carico dello stesso, senza alcun indennizzo da parte dell'Azienda.

Per quanto sopra, l'appaltatore esonera l'Azienda da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto.

A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'appaltatore dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi (es. RCT/RCO, ecc.) derivanti dall'espletamento del servizio per un minimo di € **5.000.000,00** (Massimale Unico), copia della quale dovrà essere consegnata alla UOC Gestione approvvigionamento di beni e servizi e logistica prima della sottoscrizione del contratto.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'impresa esecutrice.

L'Azienda trasmetterà all'appaltatore le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi, connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto. L'appaltatore provvederà, non appena ricevuta la comunicazione, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Azienda da ogni responsabilità.

Le eventuali spese anche giudiziali, che l'Azienda dovesse sostenere per i danni provocati dall'appaltatore, sono integralmente a carico di quest'ultimo, che sarà tenuto prontamente a rimborsarle su semplice richiesta dell'Azienda.

L'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'appaltatore di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'appaltatore che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

11. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, l'Azienda committente promuove la cooperazione e il coordinamento per garantire l'attuazione delle misure di sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento e, in tale contesto, ha elaborato il "Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) che si allega al Disciplinare di gara contenente le indicazioni operative e gestionali atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il DUVRI così come redatto dall'Azienda potrà essere eventualmente aggiornato, anche su proposta dell'Impresa aggiudicataria, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico, organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà inoltre essere integrato in seguito a proposte dell'Impresa aggiudicataria, a seguito della valutazione del committente e dovrà allegarsi alla convenzione.

E' fatto obbligo comunque all'Impresa, al fine di garantire la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di effettuare la valutazione dei rischi e tutto quanto previsto dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro per quanto attiene alle attività oggetto del presente capitolato. (individuazione misure di tutela tecniche, procedurali, dispositivi di protezione individuali, informazione e formazione, utilizzo attrezzature di lavoro conformi al D. Lgs. 81/2008).

L'Impresa dovrà considerare, oltre ai rischi specifici legati all'attività svolta, anche quelli legati in particolare ai locali / aree stessi, alla circolazione, agli impianti elettrici e all'emergenza. In particolare dovrà integrare il proprio piano di emergenza con quello dell'Azienda.

Infine l'Impresa aggiudicataria dovrà informare l'Azienda dei rischi introdotti nei locali/aree di sua competenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e predisporre tutta la documentazione prevista nei Documenti Unici di valutazione dei rischi di interferenza allegati al Disciplinare di gara.

La ditta attraverso un suo Responsabile dovrà partecipare a tutte le attività di coordinamento e di cooperazione organizzate dalla Committente nell'ambito di applicazione dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008 secondo le modalità e la documentazione prevista nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza allegato al Disciplinare di gara.

I costi per la sicurezza di natura interferenziale sono stati valutati come riportato nel DUVRI allegato al Disciplinare di gara.

12 - SUBAPPALTO

In relazione alla particolarità del servizio di cui trattasi, non è consentito il subappalto

13 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente contratto nonché è vietata la cessione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Qualora l'Impresa aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio nonché copia dell'atto di cessione o fusione.

14 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione sarà mensile, posticipata, calcolata come segue: prezzo unitario offerto per singolo turno di guardia (6h oppure 12 h) x n° effettivo dei turni effettuati.

Il prezzo offerto si intende complessivo di ogni e qualsiasi onere gravante sui servizi da rendere.

Le fatture devono riportare una breve descrizione del servizio espletato, il n° di CIG, il n° di ordine.

La mancata indicazione del n° di ordine sulla fattura fa venire meno gli automatismi adottati dall'Azienda per il rispetto dei termini di pagamento. Pertanto nel caso in cui le fatture non riportino il n° di ordine, eventuali ritardi nei pagamenti delle stesse non potranno essere imputati a questa Azienda.

La liquidazione delle fatture avverrà a seguito dell'attestazione del regolare adempimento degli obblighi contrattuali effettuata dal DEC.

I pagamenti verranno effettuati tramite il Tesoriere dell'Azienda entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi.

15 - VERIFICHE CONTROLLI

La vigilanza e il controllo dell'applicazione di quanto previsto dal presente capitolato, saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e smi e dal DM 49/2018.

In particolare il Direttore dell'esecuzione dovrà:

- trasmettere all'operatore economico aggiudicatario i protocolli operativi in uso presso la UOC/Azienda, inclusi il PEI e PEIMAF;
- trasmettere entro il 20 del mese precedente il fabbisogno dei turni (numero, giorni, orari e Presidio);
- accettare eventuali sostituzioni del personale di cui all'art. 4 del presente Capitolato;
- attestare il regolare e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della liquidazione delle fatture;
- riferire al RUP sugli eventuali inadempimenti e sulle penali da applicare.

L'Azienda si riserva di nominare eventuali Direttori Operativi a supporto dell'attività del DEC.

Il DEC trasmetterà all'Impresa aggiudicataria le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando tempi e modi di adeguamento alle prescrizioni.

In tal caso, la contestazione effettuata, ha valore anche in assenza della firma del Referente dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni o di reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, l'Azienda applicherà le penali secondo quanto previsto al successivo articolo presente capitolato. L'importo delle penali verrà trattenuto mediante compensazione dal corrispettivo mensile totale dovuto all'Impresa che sarà tenuta a emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata a regolarizzazione delle fatture. In subordine si farà luogo all'incameramento della cauzione, entro i limiti dell'importo dovuto a titolo di penale.

16 - PENALI

Irregolarità, inadempienze o ritardi nell'esecuzione del servizio saranno contestati, dietro indicazione del DEC, dal RUP per iscritto tramite PEC all'Impresa aggiudicataria.

L'Impresa dovrà far pervenire entro 5 giorni solari dalla comunicazione le proprie controdeduzioni.

Decorso tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni vengano ritenute infondate, potranno essere applicate le penali sotto specificate:

INADEMPIENZA E IMPORTO MASSIMO PENALE:

- in caso di impiego di personale con capacità tecnico-professionali insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 2.000,00 per ogni evento;
- mancato presidio dei turni: € 1.000,00 per ogni evento;

- inosservanza delle regole previste dal codice di comportamento e deontologico: € 400,00 per ogni evento;
- in caso di inosservanza delle procedure: € 1.000,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione dell'elenco nominativo dei medici addetti al servizio con relativi curricula e dei turni mensili entro i termini: € 500,00 per ogni evento;
- mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 100,00 per ogni evento;
- irreperibilità del Responsabile d'appalto: € 500,00 per ogni evento;
- violazione della privacy: € 400,00 per ogni evento;
- qualsiasi altro inadempimento degli obblighi contrattuali: € 500,00 per ogni evento.

In ogni altro caso di non perfetta esecuzione del servizio o di inadempimento contrattuale, al di fuori di quelle sopra elencate, l'Azienda si riserva di applicare penali, fissate tenendo conto dell'entità del disservizio e/o inadempimento, fino a un massimo del 10% da calcolarsi in base ai corrispettivi del periodo di competenza della violazione riscontrata.

L'applicazione di tre penalità, autorizza l'Azienda a risolvere per giusta causa il contratto, con incameramento del deposito cauzionale e diritto dell'Azienda medesima al risarcimento di ogni eventuale danno.

È ammessa, su motivata richiesta dell'aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempienza non è imputabile all'aggiudicatario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Azienda. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'aggiudicatario. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Azienda su proposta del Direttore dell'Esecuzione, sentito il R.U.P.

L'ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono; non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda.

Mancando crediti o essendo questi insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda.

Delle penali applicate verrà data comunicazione all'impresa a mezzo di PEC, mail o mezzo equivalente.

Le suddette penali non esimono l'impresa aggiudicataria da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta dell'Azienda.

In tutte le ipotesi di cui sopra l'Azienda si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione del servizio, restando a carico della impresa inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda Ospedaliera a causa dell'inadempienza. L'impresa inadempiente non può sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati.

17 - GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire, in favore dell'Azienda Contraente, una forma di cauzione o fideiussione pari al del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le prescrizioni dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria contraente.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia cessa di avere effetto alla scadenza del contratto dopo che il Direttore di Esecuzione avrà certificato la regolare esecuzione.

18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte, l'Azienda si riserva di procedere, previa contestazione e/o diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4, D.lgs. 50/2016, alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. e all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 108 D.Lgs 50/2016, nei seguenti casi:

- frode, cessione del contratto, subappalto;

- scioglimento, cessazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo dell'appaltatore;
- violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- infrazioni dell'Impresa nell'esecuzione del servizio tali da aver determinato penalità per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore e comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- ipotesi contemplate dall'art. 108, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti Pubblici;
- mancata reintegrazione della cauzione entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- perdita di requisiti richiesti per la stipula del contratto;
- arbitraria sospensione anche parziale del servizio;
- impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
- in caso di violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e/o deontologico, mancata tempestiva adozione da parte dell'Impresa di provvedimenti volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione;
- grave violazione degli obblighi in materia di privacy;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 10 del presente capitolato durante la vigenza del contratto.

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento contesta, a mezzo PEC, l'addebito all'Appaltatore; la risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento della intera garanzia, di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio.

L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- l'appaltatore non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
- l'appaltatore non impieghi attrezzature con i requisiti previsti dal presente capitolato;
- l'appaltatore non effettui il servizio secondo la periodicità e le esigenze dell'Azienda;
- l'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall'Azienda.

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal Direttore dell'esecuzione, trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto all'appaltatore inadempiente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda si riserva di:

- interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio;
- procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente mediante PEC o raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dall'impresa e, ove questi non siano sufficienti dal deposito cauzionale, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

19 - RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere anticipatamente dal contratto in qualunque tempo e per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 codice civile.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, comunicato con PEC o raccomandata a.r.

Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In caso di recesso l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della Azienda.

Nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente capitolato, questa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al richiamato art. 4 del capitolato, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

20 - NOMINA RESPONSABILE ESTERNO E TRATTAMENTO DATI EX ART. 28 REG. UE 2016/679

L'AST e la Società affidataria sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, la società contraente per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del contratto di servizio di assistenza medica in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. (UE) 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a tutte le prescrizioni di seguito e a quelle successive che il titolare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire il servizio di cui alla presente lettera di invito.

In particolare, il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità AST non potranno più essere trattati dalla Società affidataria: i dati dovranno essere cancellati o restituiti all'AST e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;
- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati - si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal D.Lgs 82/2005, norme AgID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità della società contraente e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;
- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa "sub-responsabile del trattamento") che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 Reg. (UE) 2016/679. Il "sub responsabile del trattamento" è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti alla società contraente ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se la società contraente ricorre a "sub responsabili del trattamento", essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel contratto;
- adottare tutte le misure che consentano un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio;

- tenere il registro del trattamento dei dati per conto del titolare ai sensi dell'art. 30 comma 2, Reg. (UE) 2016/679;
- prestare assistenza al titolare per consentirgli di evadere le richieste inerenti l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 11 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 e degli artt. 7 e seguenti del D.Lgs 196/2003;
- assistere il titolare del trattamento, nel rispetto degli obblighi e dei tempi previsti dagli artt. 32 al 36 Reg (UE) 2016/679 per la sicurezza del trattamento, la notifica delle violazioni; le valutazioni di impatto e la consultazione preventiva.

Le violazioni di dati personali (data breach) devono essere comunicate al titolare entro 24h dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

L'affidataria è tenuta a comunicare luogo data e stato e città dove vengono conservati i dati personali.

L'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale è ammesso solo se conforme agli articoli 44 e seguenti del Reg. (UE) 2016/679 specificando che dovranno essere garantite da parte della società aggiudicataria le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di proteggere i diritti dei terzi interessati, l'esistenza di meccanismi di trasferimento tracciati e la documentazione delle opportune misure di sicurezza messe in atto.

Il titolare, in ogni caso, si riserva di avviare attività di audit a campione o in seguito a specifiche segnalazioni.

E' facoltà della società allegare documentazione integrativa purché non in contrasto con il presente documento.

Si comunica a tal riguardo che i nominativi dei Responsabili verranno pubblicati sul sito internet dell'Azienda.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.